

rere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;  
2001: — 26.666;  
2002: — 20.000.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;  
2001: — 133.333;  
2002: — 100.000.

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;  
2001: — 266.666;  
2002: — 200.000.

#### **Compensazione n. 4**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO**

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;  
2001: — 133.333;  
2002: — 100.000.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;  
2001: — 266.666;  
2002: — 200.000.

#### **Compensazione n. 3**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU**

*All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.*

#### **Compensazione n. 1**

*Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 2**

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

### Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

*Ministero dei lavori pubblici:*

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

*Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:*

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

*Ministero per i beni e le attività culturali:*

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000;

2002: — 380.000.

*Ministero dell'ambiente:*

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

### Compensazione n. 4

*All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.*

#### **Compensazione n. 5**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.*

#### **Compensazione n. 1**

*Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:*

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo com-

preso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

#### **Compensazione n. 2**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

#### **Compensazione n. 3**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

#### **Compensazione n. 4**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

#### **Compensazione n. 5**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:*

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

*Ministero delle finanze:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 7**

*Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.*

#### **Compensazione n. 8**

*All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 9**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

#### **ART. 63.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Compensazione n. 10**

#### **(A.C. 6557 - sezione 2)**

#### **ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 24.**

*(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).*

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per

prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di

cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

*a)* di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

*b)* di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei

diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 » sono soppresse.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2000 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ».

14. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze ci-

vili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) per "aree depresse" a decorrenza dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, fermandosi le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ».

16. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali » e le parole: « , in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo » sono soppresse.

17. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

18. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, della legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'anno, con le seguenti: al 1° gennaio.*

**24. 73.** (ex 23. 538) Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 12 gennaio.*

**24. 74.** (ex 23. 535) Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 1° febbraio.*

**24. 75.** (ex 23. 534) Malavenda.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 3 febbraio.*

**24. 76.** (ex 23. 536) Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**24. 77.** (ex 23. 531) Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **24. 78.** (ex 23. 530) Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **24. 33.** (ex 23.70) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 3, sostituire la parola: è con le seguenti: non è.*

**24. 79.** (ex 23. 537) Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**24. 1.** (ex 23. 7) Bonato, Giordano.

*Al comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le aliquote contributive stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 sono ridotte del 60 per cento per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti del comparto agricolo che operano nelle aree di cui agli obbiettivi 1, 5A e 5B previsti dal regolamento CEE 2081/93.

**24. 157.** (ex 23. 19.) Domenico Izzo.

*Al comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**24. 34.** (ex 23. 72) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 4, le parole: 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 6 per cento.*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il contributo per gli acquisti delle macchine agricole, attrezzature agricole portate, semiportate ed attrezzature fisse di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

**24. 153.** (ex 23. 23.) Sedioli, Trabattoni, Rava, Tattarini, Di Stasi, Caruano.

*Al comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 5,7 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo versato ai sensi del*

presente comma è da considerarsi costo d'impresa e come tale valutato ai fini dell'imposta sul reddito d'impresa.

**24. 151.** (ex 23. 24.) Caruano, Rossiello.

*Al comma 4, sostituire la parola: 5 con la seguente: 5,5.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

ART. 47.bis.

Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123, aggiungere in fine le seguenti parole: « compact disk ».

**24. 152.** (ex 23. 17.) Ciani, Molinari.

*Al comma 4, dopo le parole accordi internazionali aggiungere le seguenti:* alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti modificazioni:*

Art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

Art. 36: Finanziamento censimenti:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

**24. 2.** (ex Tab. C. 55.) Manzione, Acierno, Bagliani, Ostillio.

*Al comma 4, sopprimere le parole: ad intese con confessioni religiose.*

**24. 80.** (ex 23. 507) Malavenda.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di quelli iscritti nello Stato di previsione del Ministero della Difesa.*

**24. 35.** (ex 23. 71) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **24. 81.** (ex 23. 528) Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **4. 3.** (ex 23. 10) Bonato, Giordano, Nardini.

*Al comma 5, sostituire le parole da: non impegnati fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001-2002, sono ridotti del 25 per cento ad esclusione di quelli aventi natura obbligatoria.*

**24. 4.** (ex 23. 8) Bonato, Giordano, Nardini.

*Al comma 5, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.*

**24. 82.** (ex 23. 548) Malavenda.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -200.000;

2001: -150.000;

2002: -100.000.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200.000;

2001: -150.000;

2002: -100.000.

Ministero dell'ambiente:

2000: -100.000;

2001: -75.000;

2002: -50.000.

**24. 21.** (ex Tab. C. 23.) Alessandro Rubino.

*Sopprimere il comma 6.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 36.** (ex 23. 73) Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 6.*

**Segue compensazione del gruppo MISTO-UDEUR.**

**24. 5.** (ex 23. 68) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

*Al comma 6, dopo le parole: delle amministrazioni statali aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli aventi ad oggetto prodotti alimentari e servizi di ristorazione comunque prestati.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.**

**24. 22.** (ex 23. 64) Possa, Deodato.

*Al comma 6, sostituire le parole da: possono essere rinnovati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stipulati previo espletamento di gare pubbliche ai sensi della normativa vigente, ponendo come*

prezzo a base di gara l'importo del contratto in scadenza ridotto del 3 per cento.

**24. 37.** (ex 23. 41) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

*Al comma 6, sostituire la parola: 3 con le seguenti: 5,999.*

**24. 71.** (ex serie 44) Malavenda.

*Seguono altri 2.800 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 6, sostituire la parola: 3 con le seguenti: 3,001.*

**24. 72.** Malavenda.

*Al comma 7, premettere le seguenti parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261...*

**24. 112.** Governo.

*Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000.*

*Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Hanno diritto a fruire dei rimborsi previsti per la finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 41, comma 1, della predetta legge n. 448 del 1998 i seguenti soggetti:

a) organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni non governative e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;

- 4) istruzione;  
5) formazione;  
6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) tutela e protezione degli animali;

10) promozione della cultura e dell'arte;

11) tutela dei diritti civili;

12) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidata a Università, Enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente.

**Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Verdi.**

**24. 6.** (ex 23. 62) Scalia.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° gennaio 2001 e al 1° luglio 2000.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: per il periodo fino a: di cui alla citata lettera c) con le seguenti: per l'anno 2002 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c).*

*Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo*

conto, in particolare, delle finalità delle pubblicazioni e dei costi della loro spedizione.

*Conseguentemente, alla Tabella A appor-  
tare le seguenti modifiche:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 250 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

**24. 23.** (ex Tab. A. 126.) Conte.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: per il periodo fino a: di cui alla citata lettera c) con le seguenti: per l'anno 2002 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c).*

**Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Verdi.**

**24. 7.** (ex 23. 61) Scalia.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° luglio 2001.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.**

**24. 8.** (ex 23. 11) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 31 dicembre 2000 e al 31 luglio 2000.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.**

**24. 9.** (ex 23. 12) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.**

**24. 24.** (ex 23. 65) Possa.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 con le seguenti: al 30 giugno 2001.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 38.** (ex 23. 75) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 1° gennaio.*

**24. 90.** (ex 23. 547) Malavenda.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 2 gennaio.*

**24. 91.** (ex 23. 545) Malavenda.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 5 gennaio.*

**24. 92.** (ex 23. 544) Malavenda.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 1° febbraio.*

**24. 93.** (ex 23. 543) Malavenda.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000, con le seguenti: 1° ottobre 2000.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 con le seguenti: per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000; le parole: 195 miliardi con le seguenti: 93 miliardi e le parole: 45 miliardi con le seguenti: 22 miliardi.*

**24. 154.** Il Governo.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° aprile 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.*

**24. 39.** (ex 23. 76) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° aprile, con le seguenti: 1° febbraio.*

**24. 94.** (ex 23. 542) Malavenda.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° aprile, con le seguenti: 2 febbraio.*

**24. 95.** (ex 23. 541) Malavenda.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione è attribuito nella misura di 187 miliardi l'anno all'emittenza televisiva locale. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno, in base al regolamento previsto dell'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La restante parte del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è soppresso.

**24. 112.** (v. 23. 15) Rogna Manassero di Costigliole.

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 40.** (ex 23. 78) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 8, sopprimere le parole da: è attribuito sino a: n. 488.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**24. 41.** (ex 23. 42) Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino a Santa Cecilia con le seguenti: è attribuito per l'80 per cento alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'accademia di Santa Cecilia. La quota residuale del 10 per cento è destinata al finanziamento del programma del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al successivo comma 10.*

**24. 42.** (ex 23.77) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Santa Cecilia aggiungere le seguenti: e della quota del 20 per cento da utilizzarsi per il finanziamento a fondo perduto delle imprese radiotelevisive locali, al fine di agevolarne l'adeguamento tecnologico.*

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**24. 43.** (ex 23. 51) Giancarlo Giorgetti, Caparini, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* I rapporti tra le aziende speciali anche consortili o società per azioni o a responsabilità limitata, costituite ai sensi degli articoli 22, comma 3, lettere c) ed e) e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli enti locali che, rispettivamente, le hanno istituite ovvero ne detengono la maggioranza del capitale sociale non danno vita, fino al 31 dicembre 1999, ad operazioni imponibili ai fini dell'I.V.A.

*8-ter.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, resta fermo il termine del 31 dicembre 1999, di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla data di acquisizione della personalità giuridica da parte dei soggetti di cui agli articoli 22, comma 3, lettere c) ed e) e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*8-quater.* Nei casi di cui ai commi precedenti resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**24. 110.** (ex 21. 11) Guerra.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Ai fini della concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al 40 per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.**

**24. 13.** (ex 23. 69) Manzione, Ostillio, Acierno, Bagliani.

*Sopprimere il comma 9.*

**24. 83.** (ex 23. 524) Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 66.** (ex 0. 23. 22. 18) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: a) di un canone annuo fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni decide, entro il 30 maggio di ogni anno, gli importi per la concessionaria pubblica e per le emittenti private, tenuto conto degli introiti da canone e dell'andamento del mercato pubblicitario riferiti all'anno precedente, nonché di altri parametri oggettivi.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.**

**24. 14.** Alessandro Rubino.

*Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: a) di un canone annuo fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina l'ammontare del canone entro il 30 marzo di ogni anno.*

**24. 15.** Liotta, Alessandro Rubino, Bono, Armani.

*Al comma 9, alla lettera a), sostituire le parole all'uno per cento con le seguenti: al 2,5 per cento.*

*Conseguentemente al comma 10, quinto periodo, sostituire la parola: Quaranta con la seguente: Centocinquanta.*

**24. 25.** Servodio, Casilli.

*Al comma 9, alla lettera a), sostituire le parole all'uno per cento con le seguenti: al 2,5 per cento.*

*Conseguentemente al comma 10, quinto periodo, sostituire la parola: Quaranta con la seguente: Centoquaranta.*

**24. 16.** Rogna Manassero di Costigliole.

*Al comma 9, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un massimo di venti miliardi di lire se emittente privata e di quaranta miliardi di lire per l'emittente pubblica.*

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modifiche:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

**24. 17.** Liotta, Alessandro Rubino, Bono, Armani.

*Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole da: all'uno per cento sino a: milioni con le seguenti: allo 0,1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire quattordici milioni.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 64.** (ex 0. 23. 22. 16) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

*Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole: all'uno per cento con le seguenti: allo 0,1 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 65.** Bono, Landolfi, Storace, Armani.

*Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole: trenta milioni con le seguenti: tre milioni.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 63.** (ex 0. 23. 22. 15) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

*Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole: venti milioni con le seguenti: due milioni.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**24. 159.** (ex 0. 23. 22. 9) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

*Sopprimere il comma 10.*

**24. 84.** (ex 23. 523) Malavenda.

*Al comma 10, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno.*

\* **24. 26.** Rogna Manassero di Costigliole.

*Al comma 10, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno.*

\* **24. 27.** Servodio, Casilli.

*Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.*

**24. 28.** Rogna Manassero di Costigliole.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: del presente comma con le seguenti: dei pagamenti dei canoni di cui sopra.*

**24. 29.** Servodio, Casilli.

*Al comma 10, quinto periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2000 aggiungere le seguenti: da erogare entro il 30 settembre di ogni anno.*

**24. 30.** Servodio, Casilli.

*Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: le misure di sostegno sono erogate agli aventi diritto entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dall'anno 2000.*

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modifiche:*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 80.000;

2001: — 60.000;

2002: — 40.000.

**24. 31.** Rogna Manassero di Costigliole.

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: affluiscono fino alla fine del periodo con le seguenti: affluiscono al Fondo unico per l'industria di cui alla Tabella D della presente legge.*

**24. 70.** (ex 23. 79) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000.*

**24. 44.** (ex 23. 45) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 30 giugno del 2000.*

**24. 45.** (ex 23. 47) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 12, primo periodo, dopo la parola: emana aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**24. 46.** (ex 23. 46) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono esclusi da tale programma il comune di Roma e gli altri comuni interessati all'evento del Grande Giubileo del 2000.*

**24. 47.** (ex 23. 48) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 12, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che producono effetto solo se approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum.*

**24. 85.** (ex 23. 506) Malavenda.

*Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole: con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**24. 20.** (ex 23. 9) Bonato, Giordano, Lenti.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **24. 86.** (ex 23. 522) Malavenda.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **24. 48.** (ex 23. 82) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 13, sopprimere la lettera a).*

**24. 87.** (ex 23. 521) Malavenda.

*Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2000 con le seguenti: 31 marzo 2000.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**24. 50.** (ex 23. 28) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

*Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2000 con le seguenti: 30 giugno 2000.*

**24. 49.** (ex 23. 81) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 13, sopprimere la lettera b).*

**24. 158.** (ex 23. 520) Malavenda.

*Al comma 13, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 1° luglio 2001.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**24. 51.** (ex 23. 28) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
24. 111 DELLA COMMISSIONE.

*Aggiungere al termine: Esso viene esteso, anche ai nuovi assunti nelle provincie di Latina e Frosinone.*

**0. 24. 111. 1.** Conte, Vito, Vincenzo Bianchi.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

« 13-bis. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, connesso alle Regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla